

VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 12 DEL 22 LUGLIO 2020

L'anno 2020, il giorno ventidue del mese di luglio, alle ore 16:30, a seguito di convocazione verbale del Presidente, in data odierna di convocazione del CdA per il 22/7/2020, rivolta a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, in via telematica e in modalità audio/video, in ossequio alle direttive ministeriali relative al contenimento della diffusione del COVID -19, si è riunito il CdA per discutere e deliberare sul seguente o.d.g.:

- 1) Esame del parere *pro veritate* in merito all'applicabilità dell'IVA sul distacco di personale rilasciato dal Prof. Avv. Angelo Cuva e provvedimenti conseguenziali;
- 2) Ratifica Determina del Presidente n. 3 del 10/07/2020.

Sono presenti, collegati in videoconferenza: Alfonso Galluzzo, Presidente della SRR, Gaetano Carmina, vice presidente della SRR, Giordana Bonanno componente SRR e il consulente fiscale Prof. Salvatore Acquisto. Sono altresì presenti il Dott. Giuseppe Castellana, Presidente del Collegio Sindacale e i Dott.ri Giorgio Buttice e Marco Castiglione, Componenti effettivi del Collegio Sindacale. E' altresì presente il Dr. Claudio Guarneri, Direttore Generale della SRR.

Ai sensi dello statuto assume la presidenza il dott. Alfonso Galluzzo, il quale, vista la regolarità della presenza in videoconferenza di tutti gli aventi diritto, che si dichiarano sufficientemente informati sull'argomento da trattare e non sollevano alcuna obiezione, dichiara valida la seduta e chiama a svolgere le funzioni di segretario il Direttore Generale. Ai fini legali la riunione si considera svolta ad Agrigento, presso la sede operativa della SRR.

Si passa a trattare il 1° punto all'ODG avente per oggetto: *“Esame del parere pro veritate in merito all'applicabilità dell'IVA sul distacco di personale rilasciato dal Prof. Avv. Angelo Cuva e provvedimenti conseguenziali”*.

Il Presidente dà la parola al Direttore Generale il quale evidenzia che già in precedenti riunioni del CDA è stato discusso il contenuto della sentenza n. C-94/19 dell'11 marzo 2020 della Corte di Giustizia dell'Unione Europea relativa al campo di applicazione dell'IVA per la prestazione del distacco di personale alla Ditta aggiudicataria dell'appalto di raccolta e smaltimento dei RSU. A

seguito di tali discussioni sono state date indicazioni per l'applicazione dell'IVA sulle fatture da emettere alle Ditte aggiudicatrici del servizio di igiene ambientale in alcuni Comuni ricadenti nell'ambito territoriale di competenza della SRR ATO 4, in merito al distacco di personale della società d'ambito, utilizzato dalle stesse ditte. Il CdA si è riservato, in ogni caso, di chiedere apposito parere ad un professionista del settore. In data 2/7/2020, - continua il Direttore generale - con nota prot. n. 2867, è stato chiesto al Prof. Avv. Angelo Cuva, docente di Diritto Tributario presso l'Ateneo di Palermo "un parere pro veritate al fine di sapere se la prestazione di distacco di personale, effettuata nei confronti della società aggiudicataria dell'appalto di raccolta e smaltimento dei rifiuti rientri nel campo di applicazione dell'IVA, nel caso in cui a detta prestazione corrisponda unicamente il rimborso del costo di detto personale, alla luce della più recente giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea e, in particolar modo della sentenza n. C-94/19 dell'11 marzo 2020. A tal fine, si chiede di conoscere la rilevanza che detta giurisprudenza può avere nel caso concreto, nonché la rilevanza dell'interpello favorevole alla non inclusione di dette prestazioni nel campo di applicazione dell'imposta, avuto da questa società da parte della Direzione Regionale della Sicilia dell'Agenzia delle Entrate". Il Direttore Generale legge il contenuto del Parere pro veritate del prof. Angelo Cuva emesso in data 17/7/2020 e acquisito agli atti della SRR con prot. n. 3151 del 20/7/2020. Nella parte conclusiva il professionista evidenzia che "il caso oggetto del presente parere, per le ragioni prima esposte, non sembrerebbe sovrapponibile a quello trattato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea e, conseguentemente, alla prestazione del distacco del personale effettuata da codesto Ente potrebbe continuare ad applicarsi il regime IVA previsto dall'art. 8, comma 35, della legge 67/1988". Il professore infine consiglia di inoltrare all'Agenzia delle Entrate un atto di interpello in merito, in considerazione del fatto che sulla recentissima pronuncia della Corte di Giustizia non si registrano interventi interpretativi della stessa Agenzia.

Il CDA, dopo approfondita discussione, sentito il Direttore generale e valutato il contenuto del parere pro veritate del prof. Angelo Cuva emesso in data 17/7/2020, con il parere favorevole del Collegio Sindacale,

DELIBERA

- 1) Di adeguarsi e fare proprio il parere del prof. Angelo Cuva, nonché di rettificare le fatture già emesse, inoltrando, entro e non oltre cinque giorni dalla data della presente deliberazione, richiesta di interpello all'Agenzia dell'Entrata, in cui si ritiene che il personale dipendente della SRR viene distaccato, ai sensi ed in applicazione dell'art. 30 del D. Lgs. 276/2003, alle ditte che si aggiudicano il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e che, per la SRR, il distacco del personale non è rilevante ai fini IVA ex art.8, comma 35, della Legge 11/03/1988, n.67.

Si passa alla trattazione del 2° punto posto all'ordine del giorno.

Il Presidente invita il Direttore generale a relazionare al CdA.

Il Direttore Generale riferisce che in data 30/01/2020 il Medico Competente della SRR, a seguito di visita eseguita in data 21/01/2020, ha dichiarato il sig. MAGGIO EMANUELE, livello 3°, qualifica di operatore ecologico, *"Permanentemente non idoneo alla mansione di conducente mezzi RSU e operatore ecologico"*. Sull'argomento, l'Assemblea dei Soci della Società, nella seduta del 24/01/2020, per i lavoratori dichiarati inidonei dal Medico competente, ha deliberato che *"...nel caso dovesse essere impossibile procedere all'individuazione di altre mansioni operative (autista, operatore ecologico, addetto agli impianti), escludendo la possibilità di adibirli a lavori amministrativi, considerato il già oneroso budget societario testè approvato, che comporta notevoli difficoltà economiche da parte degli Enti Soci, di iniziare le procedure per il licenziamento"*. Con determinazione n. 03 del 10/07/2020 il Presidente ha proceduto a delegare il Dr. Guarneri Claudio, Direttore Generale della Società, a partecipare alla riunione indetta dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Agrigento per il giorno 10/07/2020, alle ore 12,00, avente ad oggetto: *"Tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 1, comma 40 della Legge 92/2012 dinanzi alla Commissione Provinciale di Conciliazione art. 410 cpc "* nei confronti del sig. Maggio Emanuele, come in premessa meglio generalizzato, al fine di dichiarare l'impossibilità di adibire ad altre mansioni il dipendente di cui in parola e di conseguenza, la volontà della Società di procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo degli stessi, riconoscendo sin d'ora rato e valido quanto dallo stesso delegato transato e conciliato.

Il CDA, sentita l'esposizione del direttore generale e richiamato lo statuto della SRR ed in particolare l'art.22 "Funzioni del Presidente o dell'Amministratore unico", alla lett. e) che prescrive che "nel caso di Consiglio di Amministrazione, il Presidente adotta, sotto la sua responsabilità, in casi di necessità ed urgenza insorti posteriormente all'ultima seduta, i provvedimenti di competenza dello stesso e li sottopone alla ratifica del Consiglio nella sua prima adunanza e comunque, entro trenta giorni dalla assunzione.", all'unanimità dei presenti

DELIBERA


- di ratificare la determinazione del Presidente n. 03 del 10/07/2020 di cui all'o.d.g.

Alle ore 17,45, il Presidente, null'altro essendoci da deliberare, dichiara chiusa la seduta.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario

Dot. Claudio Guarneri



Il Presidente

Dot. Alfonso Galluzzo

